

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE N. 241/1990, PER LA PROSECUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO MICROCREDITO DI LIBERTA' PER L'EMANCIPAZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

TRA

Il Dipartimento per le pari opportunità (di seguito anche “Dipartimento” o DPO), con sede in Largo Chigi 19, Roma, C.F. 80188230587, nella persona del Capo del Dipartimento, Cons. Laura Menicucci, domiciliata per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

E

l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito anche “ENM”), C.F. 97538720588, con sede in Via Vittoria Colonna, n.1 – 00193 Roma, rappresentato dal Presidente Mario Baccini domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo.

PREMESSO CHE

- in data 3 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Autorità politica *pro tempore* delegata alle pari opportunità, l'Associazione bancaria italiana (ABI), la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e la Caritas Italiana, avente ad oggetto “Microcredito di libertà – Protocollo di Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”;
- il Protocollo ha previsto l'attivazione di un sistema di microcredito dedicato alle donne vittime di violenza, finalizzato all'emancipazione da forme di sudditanza economica che si possono determinare o acuire nei casi in cui le donne denuncino le violenze subite e si allontanino da contesti di supporto economico basati sui rapporti familiari o sociali nei quali le violenze si sono manifestate, accompagnato anche da servizi di tutoraggio e di educazione finanziaria per tutta la durata del finanziamento, in modo da consolidare e conservare nel futuro l'indipendenza economica raggiunta;
- il Protocollo ha previsto che l'ENM supporti il Dipartimento per le pari opportunità nella definizione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle attività progettuali di cui al citato Protocollo, nonché nel coordinamento dell'attività di orientamento delle donne vittime di violenza verso la possibile fruizione di misure di microcredito di impresa o di microcredito sociale e, a supporto dell'attività di orientamento, l'ENM, in raccordo con i soggetti firmatari del Protocollo, ha definito anche apposite Linee guida;
- ai sensi dell'art. 8 del medesimo Protocollo, il Dipartimento per le pari opportunità, tramite il Fondo per il Microcredito di Libertà, ha garantito integralmente i finanziamenti di microcredito sociale e ha previsto l'abbattimento del TAEG relativo alle operazioni di microcredito d'impresa e di microcredito sociale, per il tramite di un ammontare

complessivo di 3 (tre) milioni di euro depositati in apposito conto corrente infruttifero denominato “Fondo Microcredito di Libertà”;

- il medesimo articolo 8, comma 4, ha stabilito che le risorse finanziarie del predetto Fondo potevano essere affidate dal Dipartimento per le pari opportunità all’ENM, previa stipula di apposito Accordo, affinché quest’ultimo gestisse le suddette somme in funzione di garanzia, provvedendo prioritariamente a rimborsare agli intermediari aderenti al citato Protocollo, con riferimento al microcredito sociale, le rate di prestito non restituite dalle beneficiarie, nonché provvedendo ai pagamenti da destinarsi all’abbattimento del TAEG relativo ai finanziamenti erogati di microcredito d’impresa e di microcredito sociale;
- l’Ente nazionale per il microcredito è ente pubblico non economico, che esercita funzioni in materia di microcredito e microfinanza, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, esso svolge le funzioni di:
 - o promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione;
 - o promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione Europea e delle attività micro-finanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;
 - o monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
- la particolare natura giuridica dell’Ente nazionale per il microcredito, le sue attività istituzionali di promozione e di sostegno della micro-imprenditoria e del lavoro autonomo, di inclusione sociale e finanziaria delle persone maggiormente svantaggiate, sono in linea con le finalità del Microcredito di libertà, di cui al Protocollo di intesa del 3 dicembre 2020 e, dunque, si pongono come un efficace strumento per la concreta realizzazione delle stesse;
- il DPO ha inteso, quindi, instaurare con l’ENM un rapporto di collaborazione finalizzato a dare concreta attuazione al progetto del “Microcredito di libertà per l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza” sottoscrivendo, in data 10 novembre 2021, un Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la durata di tre anni, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2022, al n. 11380;
- a seguito di motivate richieste da parte dell’ENM, il Dipartimento ha prorogato la scadenza del già menzionato Accordo (da ultimo lettera prot. DPO n. 5417 del 31 luglio 2025) fino al 31 agosto 2025, in considerazione dell’istruttoria in corso per la definizione di un nuovo Accordo volto a dare prosecuzione e potenziamento al progetto del microcredito di libertà.

CONSIDERATO CHE

- mediante l’introduzione dello strumento del microcredito di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cd. Testo Unico Bancario (d’ora in poi TUB), il legislatore ha inteso promuovere l’erogazione del credito, seppur di entità limitata e basata su modelli e valutazioni non unicamente economici e finanziari, focalizzando l’attenzione sulla relazione fiduciaria che valorizza il trasparente scambio di informazioni tra soggetto beneficiario e il soggetto erogatore del credito, nonché l’assistenza al beneficiario stesso da parte di istituzioni e organismi qualificati;

- il citato articolo 111 del TUB, al comma 1, prevede il “microcredito d’impresa”, quale finanziamento a favore di micro imprenditori o lavoratori autonomi, non assistito da garanzie reali, (per le sole Srl, assistito anche da garanzie reali), e accompagnato da servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio;
- inoltre, il citato articolo 111, al comma 3, prevede il “microcredito sociale”, quale finanziamento destinato a persone in stato di vulnerabilità sociale e finanziaria, di importo non superiore a euro 10.000, anche in tale caso non assistito da garanzie reali e accompagnato da servizi di bilancio familiare;
- i finanziamenti, secondo la disciplina del microcredito d’impresa di cui al citato articolo 111, comma 1, del TUB, sono erogati attraverso il Fondo di Rotazione appositamente realizzato, mentre i finanziamenti di microcredito sociale di cui al citato articolo 111, comma 3, sono garantiti dal “Fondo per il Microcredito di Libertà”;
- nella fase transitoria di realizzazione del Fondo di Rotazione per il microcredito imprenditoriale e delle relative linee guida e nel caso dell’eventuale esaurimento delle risorse destinate al suddetto Fondo, per le erogazioni di microcredito imprenditoriale potrà essere utilizzato il Fondo di garanzia per le PMI.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare l’articolo 15 che stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che *«La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»*;
- l’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha istituito presso l’Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, *“l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito”*;
- il decreto del Capo Dipartimento del DPO in data 27 agosto 2025 con il quale è stato disposto di proseguire la collaborazione con l’ENM, in considerazione della rilevanza del progetto e del suo positivo impatto sul piano sociale e, pertanto, di concludere un nuovo Accordo per il prossimo triennio, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Dipartimento per le pari opportunità e l’Ente Nazionale per il Microcredito, ciò anche in previsione della sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa “Microcredito di libertà” tra tutte le parti interessate.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Accordo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo attiene a comuni interessi pubblici delle parti. In particolare, con riferimento al progetto “Microcredito di Libertà” si intende promuovere e rafforzare, attraverso la valorizzazione dello strumento finanziario del Microcredito di Libertà, l’emancipazione delle donne vittime di violenza da forme di sudditanza economica, che si possono determinare o acuire nei casi in cui le donne, a causa delle violenze subite, debbano allontanarsi da contesti di supporto economico basati sui rapporti familiari o sociali nei quali le violenze si sono manifestate. Il Microcredito di Libertà consente, infatti, alle donne di accedere a forme di finanziamento, sia relativamente al microcredito imprenditoriale, sia relativamente a quello sociale, grazie al “Fondo per il Microcredito di Libertà”.
2. In tale contesto, le parti potranno in essere un costante e reciproco scambio di informazioni al fine di programmare e coordinare il complesso degli interventi, assicurando la massima efficacia alle strategie da attivare.

Articolo 3

(Compiti e impegni delle parti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2 del presente Accordo, il Dipartimento si impegna a:
 - a. costituire un fondo volto a favorire l’accesso al microcredito da parte delle donne vittime di violenza, denominato “Fondo per il Microcredito di Libertà”, a valere su risorse del bilancio del Dipartimento, per un ammontare pari a euro 3.622.000,00 (tremilioneiseicentoveitiduemila/00). Tali risorse verranno così destinate:
 - Euro 1.084.000,00, ai quali potranno aggiungersi Euro 1.280.000,00 non utilizzati nel precedente triennio, per la copertura integrale della garanzia dei finanziamenti di microcredito sociale che verranno erogati;
 - Euro 2.340.000,00 alla costituzione del Fondo di Rotazione per i finanziamenti di microcredito imprenditoriale;
 - Euro 198.000,00 relativi al nuovo stanziamento, ai quali potranno aggiungersi Euro 387.555,10 non utilizzati nel precedente triennio, dedicati all’azzeramento del TAEG, ovvero del 100% sulle operazioni di microcredito d’impresa e di microcredito sociale.
 - b. Provvedere con decreto al trasferimento delle predette risorse su di un conto corrente infruttifero all’uopo costituito da ENM, finalizzato al finanziamento del summenzionato “Fondo per il Microcredito di Libertà”;
 - c. rendere note le modalità di rilascio, gestione ed escussione della garanzia del Fondo per il Microcredito di Libertà, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi volti ad azzerare integralmente il tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti di microcredito imprenditoriale e di microcredito sociale.

2. L'ENM si impegna a realizzare le seguenti attività:

a. attivare gli sportelli territoriali per il microcredito ai fini delle attività di informazione e sensibilizzazione sul Microcredito di Libertà;

b. supportare, per il microcredito sociale, la Caritas Italiana, in quanto aderente al progetto del Microcredito di Libertà nella formazione degli operatori chiamati a fornire assistenza per le richieste di finanziamento da parte delle donne vittime di violenza;

c. mettere a disposizione, sia per il microcredito imprenditoriale sia per il microcredito sociale di Libertà, in aggiunta agli operatori di cui alla precedente lettera b), i *tutor* di cui all'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari, ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, di cui all'art. 13, comma 1 bis, della legge n. 225/2016, potenziandone la formazione, per fornire assistenza alle richiedenti nella fase istruttoria e nell'intera fase di ammortamento del prestito;

d. attivare percorsi di educazione finanziaria e imprenditoriale per favorire l'*empowerment* e inclusione sociale e finanziaria delle donne vittime di violenza;

e. coinvolgere i centri antiviolenza, le case rifugio e i Servizi Sociali degli Enti Territoriali, nell'azione di orientamento delle donne vittime di violenza e segnalazione delle donne vittime di violenza tramite gli strumenti informatici messi a disposizione da ENM;

f. gestire le somme del Fondo in funzione di:

f.1) garantire integralmente, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera a), i finanziamenti di microcredito sociale, prevedendo – sulla base dei criteri e modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia- il rimborso agli intermediari finanziari aderenti al progetto delle rate di prestito anche parzialmente non restituite dalle donne beneficiarie;

f.2) supportare nei limiti dello stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera a), i finanziamenti di microcredito imprenditoriale, attraverso la costituzione di un Fondo di Rotazione eventualmente partecipato dai soggetti finanziatori aderenti. Nella fase di realizzazione del suddetto Fondo o nell'eventualità del suo esaurimento potrà essere utilizzato il Fondo di garanzia per le PMI;

f.3) contribuire, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera a), all'azzeramento del tasso d'interesse (TAEG) applicato ai finanziamenti di microcredito imprenditoriale e di microcredito sociale;

g. mettere a disposizione quanto necessario per garantire il supporto per le attività di orientamento delle donne vittime di violenza verso la possibile fruizione di microcredito imprenditoriale e sociale;

h. formare gli operatori di Caritas Italiana, con riferimento ai servizi di bilancio familiare previsti dalla normativa in relazione al microcredito sociale;

i. aggiornare, in raccordo con il Dipartimento, le Linee guida, di cui all'art. 4, comma 2, del Protocollo 3 dicembre 2020, e svolgere ogni altra attività di supporto agli operatori e ai soggetti coinvolti nel progetto per la migliore realizzazione dello stesso;

j. definire d'intesa con tutti i firmatari del Protocollo 3 dicembre 2020, i criteri e le modalità di rilascio, gestione ed escussione delle risorse del Fondo per il Microcredito di Libertà, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi volti ad abbattere il tasso d'interesse del finanziamento (TAEG), che saranno diffuse dal DPO.

- k. presentare il Piano di Comunicazione trimestrale al Dipartimento per la preventiva autorizzazione.
3. Nell'ambito delle attività di comunicazione e diffusione indicate all'Azione n. 3 del Progetto di massima, o comunque derivanti dal presente Accordo, ENM si impegna, altresì, a riportare il logo del Dipartimento per le pari opportunità su tutti i prodotti editoriali, video e materiale di varia natura da diffondere in occasione di eventi ed iniziative, nonché ad utilizzare la dicitura: *“Protocollo “Microcredito di libertà”, sottoscritto il...dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ENM, ABI, Federcasse e Caritas”*.
 4. La diffusione dei suddetti materiali, inoltre, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento tramite l'approvazione del piano trimestrale di comunicazione presentato da ENM.

Articolo. 4

(Attuazione dell'Accordo)

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, sono disciplinati dall'allegato progetto di massima di attività (All. 1a) e dal correlato piano finanziario (All. 1b), nonché dal programma esecutivo di cui al successivo comma 2.
2. L'ENM, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, produrrà un programma esecutivo delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità dell'Accordo, da concordarsi con il Dipartimento.
3. Detto programma esecutivo potrà essere modificato, in ogni tempo, previo accordo delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate all'esecuzione delle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari a carico del DPO.

Articolo. 5

(Oneri di sviluppo e rendicontazione)

1. All'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, ai fini del mero rimborso dei costi, si provvederà con gli ordinari stanziamenti in bilancio.
2. Il totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, come risultanti dal prospetto finanziario allegato, ammonta ad euro 2.963.892,00 (duemilioninovecentosessantatremilaottocentonovantadue/00) così ripartito:
 - euro 1.654.620,00 (unmilione seicentocinquantaquattromilaseicentoventi/00) per la componente sviluppo a carico del Dipartimento;
 - euro 306.000,00 (trecentoseimila/00) per la componente rimborso spese CAV a carico del Dipartimento;
 - euro 1.003.272,00 (unmilione tremiladuecentosettantadue/00) per la componente sviluppo a carico di ENM.
3. Le risorse a carico del Dipartimento, a valere sui fondi del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – capitolo di spesa n. 496 - Centro di responsabilità n. 8 “Pari opportunità” - saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 30% alla presentazione del programma esecutivo, di cui al precedente art. 4, comma 2;

- b) una quota pari al 50% nel 3° quadrimestre del primo anno di validità del presente Accordo;
 - c) la quota a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, nell'ultimo quadrimestre del terzo anno di validità del presente Accordo.
4. Ciascuna quota verrà erogata, previa presentazione di apposita richiesta da parte di ENM, firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:
- a) rendicontazione delle spese sostenute, redatta per relative singole voci di spesa (esclusivamente ai fini dell'erogazione della seconda tranche e del saldo);
 - b) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) relativa alle spese sostenute.
5. A conclusione delle attività previste nel presente Accordo, ENM dovrà presentare una relazione dettagliata attestante le attività realizzate e i risultati conseguiti rispetto al servizio complessivamente erogato.
6. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, costituendo parte integrante degli obblighi assunti, l'ENM darà specifico conto all'interno della relazione finale di cui al precedente comma 5.

Articolo 6

(Comitato tecnico scientifico)

1. Al fine di favorire l'attuazione del presente Accordo e un'efficace collaborazione tra le Parti, con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, verrà costituito un Comitato tecnico- scientifico paritetico. Detto Comitato sarà composto da quattro membri designati dalle Parti (due per ciascuna di esse).
2. La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire uno o anche entrambi i membri designati, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Con cadenza annuale, il Comitato dovrà riunirsi con tutti i soggetti firmatari del Protocollo, oppure ogni qual volta uno dei firmatari lo richiederà, per illustrare l'avanzamento dell'iniziativa, monitorarne l'evoluzione e discuterne eventuali sviluppi e miglioramenti.

Articolo 7

(Ulteriori disposizioni)

1. Per gli intermediari che aderiranno al "Microcredito di Libertà" la garanzia per il microcredito sociale e le risorse per il microcredito imprenditoriale sarà gratuita.
2. Il Fondo costituito dal Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Accordo, verrà revocato e si estinguerà al momento del rimborso integrale di tutti i finanziamenti erogati e garantiti dal Fondo stesso. Le somme non utilizzate, giacenti nel predetto Fondo, torneranno libere e nella disponibilità del Dipartimento.

3. Sia l'ENM che il Dipartimento individuano il responsabile del procedimento amministrativo del presente Accordo.
4. L'ENM s'impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento individuato dal Dipartimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
5. Il Dipartimento comunica al responsabile del procedimento individuato da ENM ogni evento che possa incidere sull'attuazione del presente Accordo.
6. Ogni volta che il Dipartimento ne faccia richiesta e, in ogni caso, al termine di ciascun anno di validità dell'Accordo, il responsabile del procedimento individuato da ENM presenta al Dipartimento una relazione sull'attività oggetto del presente Accordo.
7. Il presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all'utilizzo di immagini e marchi dell'altra parte senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni della vigente normativa.
9. In caso di divergenza in merito all'interpretazione sull'esecuzione del presente Accordo le parti si impegnano a individuare una soluzione condivisa delle stesse.
10. In relazione alle facilitazioni previste dal presente Accordo a favore delle beneficiarie finali dei singoli finanziamenti in termini di azzeramento del TAEG, sarà cura dell'ENM gestire le procedure necessarie presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). In particolare, in ordine ai c.d. aiuti di Stato, verranno svolte le necessarie attività presso l'apposto Registro tenuto dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT, istituito dalla Legge europea 2014 entrata in vigore il 18 agosto 2015. A tal fine, l'ENM dedicherà una risorsa che verrà allo scopo contrattualizzata.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso dell'ultimo firmatario ed è vincolante per ENM dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario, per il Dipartimento dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.
2. L'Accordo può essere prorogato senza ulteriori oneri, previa autorizzazione del Dipartimento, su espressa richiesta dell'ENM, ove il fondo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Accordo, non risulti già integralmente impegnato. L'Accordo non può essere rinnovato tacitamente.
3. Le richieste di accesso al Progetto di Microcredito di libertà presentate dalle donne vittime di violenza potranno essere accolte entro il termine del Progetto o delle sue eventuali proroghe salvo esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla

giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

6. Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.131 del 1986. Le eventuali spese di registrazione saranno carico della parte richiedente.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del regolamento Ue n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. A tale riguardo i dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

Articolo 10

(Trasparenza e riservatezza)

1. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le parti pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le informazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano altresì, a mantenere la riservatezza dell'informazione acquisita ai fini dell'espletamento del servizio e a utilizzarla esclusivamente per la recitazione dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Laura Menicucci

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Riccardo Graziano

Allegati:

All. 1a) Progetto di massima

All. 1b)



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 06/10/2025, con oggetto PRESIDENZA - Accordo di collaborazione del 1° settembre 2025, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e l'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'attuazione e la gestione dello strumento di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza maschile, denominato "Microcredito di libertà". pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0062394 - Ingresso - 03/11/2025 - 16:55 ed è stato ammesso alla registrazione il 21/01/2026 n. 239 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 6 ottobre 2025, approvativo dell'accordo stipulato in data 1° settembre 2025, ex art. 15 legge n. 241/1990, tra il Dipartimento per le Pari opportunità e l'Ente nazionale per il microcredito, funzionale all'attuazione ed alla gestione di uno strumento di sostegno finanziario, a carico di risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 111 del d lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in favore delle donne vittime di violenza, denominato "Microcredito di libertà", prendendo atto dei chiarimenti forniti in sede di risposta al rilievo in ordine al rapporto con il precedente "Protocollo d'intesa per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza", sottoscritto in data 3 dicembre 2020 e avente durata triennale (che non è stato trasmesso, a suo tempo, a questo Ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità), scaduto e non ancora rinnovato, nonché con il precedente accordo, stipulato con l'ENM in data 10 novembre 2021 (anch'esso non pervenuto al controllo di questo Ufficio e, come tale, non vagliato ai fini della legittimità). Nel contempo si evidenzia che la misura di aiuto, priva sul piano procedurale di copertura normativa specifica, configura una scelta di carattere discrezionale rimessa all'autonomia e alla responsabilità dell'Amministrazione.

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA
ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: decreto 6 ottobre 2025, approvativo dell'accordo del 1° settembre 2025, stipulato, ex art. 15 legge n. 241/1990, tra il Dipartimento per le Pari opportunità e l'Ente nazionale per il microcredito, per l'attuazione e la gestione dello strumento di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza, denominato "*Microcredito di libertà*"

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire maggiori chiarimenti in ordine al rapporto con il precedente "*Protocollo d'intesa per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza*", sottoscritto in data 3 dicembre 2020 e avente durata triennale, richiamato nel provvedimento in esame (e che istituiva il fondo di garanzia per il "*Microcredito di libertà*", avente una dotazione di 3 milioni, concedendolo in gestione all'Ente nazionale per il microcredito), che non risulta trasmesso, a suo tempo, a questo Ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità. Il Protocollo in parola, peraltro, che appare il presupposto per la stipula dell'accordo in esame, risulta scaduto e mai rinnovato. Inoltre, anche il precedente accordo, stipulato con l'ENM in data 10 novembre 2021, non è pervenuto al controllo di questo Ufficio.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Il Capo Dipartimento

Presidenza del Consiglio dei ministri
Ufficio del Bilancio e Riscontro
Regolarità Amministrativo-Contabile
Via della Mercede, 96
R O M A

OGGETTO: Risposta al rilievo della Corte dei conti al decreto del 6 ottobre 2025 approvativo dell'Accordo del 1° settembre 2025 stipulato, ex art. 15 legge 241/1990, tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Ente Nazionale per il Microcredito, per l'attuazione e la gestione dello strumento di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza, denominato "*Microcredito di libertà*".

Con la nota del 16 dicembre 2025, (acquisita al prot. DPO-0009186-A-17 dicembre 2025), è stato trasmesso il rilievo della Corte dei conti in merito all'Accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità (DPO) e l'Ente nazionale per il microcredito (ENM) avente ad oggetto l'attuazione e la gestione dello strumento di sostegno finanziario a favore delle donne vittime di violenza, denominato "*Microcredito di libertà*".

Con la citata nota, la Corte ha rilevato due principali circostanze che necessitano di maggiori chiarimenti.

La prima riguarda la mancata trasmissione alla Corte, per il controllo preventivo di legittimità, sia del Protocollo di intesa, sottoscritto in data 3 dicembre 2020, di durata triennale, che ha istituito il fondo di garanzia per il Microcredito di libertà, sia dell'Accordo di collaborazione, sottoscritto con ENM in data 10 novembre 2021, stipulato in attuazione del Protocollo medesimo.

La seconda circostanza riguarda il fatto che il nuovo Accordo con l'ENM è stato sottoscritto il 1° settembre 2025, quando il Protocollo di intesa del 2020 era ormai scaduto e mai rinnovato, con ciò venendo meno, a giudizio della Corte, il presupposto per la stipula dell'Accordo.

Si forniscono di seguito gli elementi di risposta al rilievo in oggetto per quanto di competenza del Dipartimento per le pari opportunità.

Relativamente alla seconda circostanza, che qui rileva, il Dipartimento ha ritenuto possibile stipulare l'Accordo con l'ENM, nonostante il Protocollo del 2020 fosse ormai scaduto, in

considerazione del fatto che quest'ultimo è per sua natura un atto di indirizzo politico e programmatico e, perciò, non vincolante, nel senso che la sua scadenza non avrebbe potuto incidere su futuri accordi di collaborazione con l'ENM.

Infatti, dal punto di vista strettamente giuridico, l'accordo tra il DPO e l'ENM del 2025, pur derivando dal Protocollo di intesa del 2020, è stato stipulato in via autonoma sia rispetto a quest'ultimo, sia rispetto al nuovo Protocollo "*Microcredito di libertà*" in via di definizione, dal momento che l'Accordo è stato concluso tra soggetti pubblici provvisti di legittimazione autonoma, senza quindi necessità di autorizzazioni esterne, e nel perseguimento di un interesse pubblico comune, dunque nel pieno rispetto delle condizioni e dei presupposti di legge che regolano le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

Dal punto di vista fattuale, inoltre, alla sottoscrizione in data 1° settembre 2025 dell'accordo con l'ENM è stata determinante l'esigenza di evitare il rischio che si realizzassero soluzioni di continuità nelle procedure di concessione dei finanziamenti, in quanto le banche convenzionate con l'ENM avrebbero continuato a gestire e concedere erogazioni finanziarie indipendentemente dal Protocollo scaduto, di talché l'ENM, in assenza dell'Accordo, non avrebbe potuto procedere al rimborso delle somme erogate, mancando la necessaria copertura finanziaria offerta dal Fondo. Questo scenario avrebbe comportato l'immediata attivazione di procedure di revoca o di recesso dei benefici concessi, con responsabilità potenzialmente erariali a carico degli organi e dei funzionari coinvolti, nonché di azioni di verifica sulle garanzie concesse, frustrando le aspettative delle donne beneficiarie e aumentando il rischio di insolvenze.

Nondimeno, la sospensione della misura finanziaria avrebbe poi compromesso il percorso di liberazione economica delle vittime e interrotto il processo di accompagnamento, di formazione finanziaria e sostegno delle stesse.

Tutte queste considerazioni muovono proprio dai dati emersi dall'analisi del triennio di vigenza dell'Accordo del 2021, che hanno messo in luce come questa misura abbia fornito alle donne che versavano in condizioni di pesanti difficoltà economiche e fragilità psichiche un'efficace e concreta misura di sostegno finanziario.

Le valutazioni fin qui esposte sono state condivise prima dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la quale, con nota del 27 marzo 2025, ha assentito all'appunto del 21 marzo 2025 del Capo del Dipartimento per le pari opportunità relativamente alla possibilità di proseguire l'attuazione, anche per il triennio 2025-2028, del progetto, potenziando anche il relativo fondo con nuove risorse e, successivamente, anche dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, per il tramite del Vice Segretario generale delegato, il quale, in data 9 settembre 2025, ha manifestato l'assenso all'assunzione dell'impegno oltre il triennio 2025-2027 per il finanziamento dell'Accordo di collaborazione.

Le sopra descritte considerazioni non vanno poi valutate disgiuntamente dal fatto che il progetto "*Microcredito di libertà*" si inserisce nell'ambito delle priorità, segnatamente la *Priorità 2.2 Attivazione di percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa*, in linea con il precedente Piano, del nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027) e del connesso Quadro Operativo, che rappresenta un potente strumento di contrasto della violenza contro le donne e uno dei più importanti pilastri dell'azione politica del Ministero.

Come è ben rilevato nel nuovo Piano: "*Il tema dell'empowerment economico, finanziario, lavorativo è un elemento di rilievo sia nella fase di emersione della violenza che nell'accompagnamento verso l'autonomia della donna. In questo ambito è bene evidenziare l'emersione della violenza economica che rappresenta lo strumento nel mantenimento del rapporto di dipendenza, rafforzata dagli stereotipi patriarcali, uno degli elementi che sono*

alla base del rapporto patologico tra vittima e uomo violento. Per tali ragioni, l'empowerment deve essere considerato un pilastro fondamentale nel processo di inserimento e reinserimento sociale e lavorativo nonché dell'autonomia abitativa.”.

Si ritiene, inoltre, utile, ad ogni evenienza, allegare alla presente nota il nuovo Piano strategico nazionale (2025-2027) e il connesso Quadro Operativo (2025-2026).

Cons. Laura Menicucci